



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Ufficio V ex DGPOB- Relazioni Sindacali e benessere psicofisico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

Oggetto: Ipotesi di accordo del 4 luglio 2012 concernente i criteri di l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale dirigente per l'anno 2011

L'Ipotesi di accordo del 4 luglio 2012 disciplina i criteri per l'applicazione del compenso, ex art. 7 legge 362/99, a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute, comunque operante presso il medesimo Ministero, compreso il personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale.

Detta Ipotesi conferma i criteri previsti negli Accordi degli anni precedenti già certificati ai sensi della normativa vigente e tiene conto, prioritariamente, dei principi ispiratori dell'emolumento in questione che si connota come strumento di carattere generale con la specifica funzione di eliminare le disparità di trattamento economico tra categorie di dipendenti, in servizio presso questo Dicastero, a parità di funzioni svolte.

Infatti, con l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, è stata prevista l'estensione al personale del Ministero della sanità inquadrato nei citati profili professionali delle norme contenute nello stesso decreto legislativo, ove applicabili.

Con DPCM del 13 dicembre 1995- applicativo della citata disposizione- registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

Conseguentemente, si sono evidenziate sensibile differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero.

Come noto l'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 è stato introdotto con finalità percquative per assicurare la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della Salute non appartenente al ruolo sanitario di qualifica dirigenziale con quelli corrisposti ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario,


chimico, farmacista, biologo e psicologo. Pertanto, al fine di "armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale" e, quindi, di porre rimedio alla situazione di sperequazione economica venutasi a creare all'interno del Ministero tra i dipendenti delle professionalità sanitarie e, in particolare, i dirigenti e i funzionari non sanitari del medesimo Ministero, chiamati a svolgere funzioni o mansioni equivalenti, il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 7 della legge n. 362/1999, ha introdotto la componente retributiva in esame.

Ciò premesso sulla base di quanto convenuto con l'ipotesi di Accordo in questione, l'emolumento sarà corrisposto a ciascun dirigente di I fascia o equiparato, per un importo individuale non inferiore ad euro 20.640,96 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.


E' corrisposto, altresì, a ciascun dirigente di II fascia per un importo individuale non inferiore ad euro 13.634,46 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, qualora, sulla base del sistema di valutazione delle performance, i dirigenti abbiano raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Ai dirigenti cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art.19 comma 6 e 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, al personale comandato "in" ai sensi di normativa speciale viene attribuita una quota pari alla differenza tra l'importo già percepito ed il trattamento economico complessivo più elevato, inclusi RIA, indennità e assegni ad personam, corrisposto ai dirigenti di II fascia.

Complessivamente l'impianto contrattuale previsto con l'ipotesi di Accordo del 4 luglio 2012 risponde alle esigenze dettate dal vigente quadro normativo.


Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Colotto)



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
Preso nota al...²⁹⁵.....
del Registro "Visi Semplici" ex art. 5 c. 2 Dep. 143/0
Roma, li...^{10/07/2012}.....

IL DIRETTORE





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO II°

Ministero della Salute

UGROB

0024936-A-10/07/2012

F. 4. f. c/2009/7



Roma, 10/07/2012

Prot. Nr. 15438
Rif. Prot. Entrata Nr. 15298 del 09/07/2012
Allegati:
Risposta a Nota del: 09/07/2012 N. 24785

Al MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO GENERALE
RISORSE, ORGANIZZAZIONE
E BILANCIO

- Ufficio V°
SEDE

OGGETTO: Ipotesi di accordo 4 luglio 2012 Art.7 legge 362/1999 personale dirigente anno 2011.

Con la nota sopra indicata, codesto Ministero ha trasmesso l'ipotesi di accordo integrativo specificato in oggetto, con allegate la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, ai fini della verifica sulla compatibilità dei costi di competenza dello scrivente, nonché dell'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- ed al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 bis, commi 1 e 2, del D. lgs. 165/2001.

Va, preliminarmente, evidenziato che l'art. 67 – comma 2 - del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ha previsto nell'allegato B, la disapplicazione di talune norme speciali solo per l'anno 2009, tra cui quelle derivanti dall'art. 7 della legge citata in oggetto. La stessa legge ha previsto che le risorse destinate ai Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di cui alla cennata legge fossero ridotte del 20%, a decorrere dall'anno 2010.

Dall'esame del provvedimento e dai riscontri effettuati da questo Ufficio la consistenza del fondo di cui all'art. 7 della legge 362/99 per l'anno 2011 del personale dirigente risulta ammontare ad € 2.466.169,00, pari all'80% dell'importo assegnato in precedenza.

Lo scrivente, preso atto del contenuto della relazione tecnico finanziaria e di quella illustrativa ed accertato che la predetta somma, come attestato da codesta stessa amministrazione, è destinata prioritariamente ad “assicurare la tendenziale armonizzazione dei trattamenti retributivi del personale dirigente in servizio in applicazione alle disposizioni ex art. 7 legge 362/99”, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Si resta in attesa di conoscere l'esito del riscontro congiunto del provvedimento in questione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Paola FERRONI)